





# Costruiamo insieme il Piano di gestione del sito Natura 2000 del Carso *LA PROPOSTA TECNICA*

*Documento illustrato durante l'incontro conclusivo del processo partecipativo  
del 31 luglio 2013 a Trieste*









## Tipologie di misure di conservazione (azioni di piano)

- GA – gestione attiva
- RE - regolamentazione
- MR - monitoraggio e ricerca
- PD - programmi didattici e divulgativi




- **Carta degli habitat (Natura 2000, FVG e Stato di conservazione) e monitoraggio specie floristiche (G.Oriolo)**
- **Catasto degli stagni del Carso triestino e goriziano (G.Fior)**
- Monitoraggio e individuazione MdC per la fauna acquatica degli habitat igrofilo e idrofilo (F.Stoch)
- Database della biodiversità delle grotte (F.Stoch)
- Monitoraggio delle specie faunistiche dell'allegato IV della direttiva Habitat (Museo di storia naturale di Trieste)
- Monitoraggio Strigiformi e Caprimulgiformi (E.Benussi)
- Atlante degli uccelli nidificanti e altri monitoraggi ornitologici (Dream)
- Monitoraggio della biodiversità e delle relazioni tra lepidotteri e la vegetazione (Rogos)
- **Studio dei principali fattori di sviluppo locale propedeutici alla gestione del sito Natura 2000 Carso/Kras (URES/SDGZ)**
- Monitoraggio della mortalità stradale della fauna selvatica (NIER)
- **Analisi connesse alla redazione finale del PdG (Ecothema)**



[www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)  
Ambiente e territorio  
Tutela dell'ambiente e gestione delle risorse naturali  
La rete europea Natura 2000  
I siti Natura 2000 in FVG e le norme di gestione  
Carso triestino e goriziano






<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA105/>



Carta di tutti gli habitat presenti (denominata Carta habitat FVG), anche non di interesse comunitario, secondo i criteri del Manuale per l'interpretazione degli habitat, redatto dall'Università di Trieste.







Catasto IRF 20052

ZPS IT3341002 Coordinate (Gauss-Boaga) N 5076614 E 2407729

Descrizione sorgente del lago Doberdo'

Categoria: Sorgente	Rilevato da Fior, Fonda il 17/03/2009	
Precisione rilievo (m): 10	Quota (m s.l.m.): 6	Comune catastale: Dober
Contesto: nat	Età: oltre 90 anni	Substrato: calcare
Dimensioni (m): 0 x 0	Profondità dell'acqua (m): 0,00	
Quantità d'acqua: scarsa	Stato di conservazione: buono	

Note 2 punti di risorgenza di acqua molto vicini.



Specie  
livune, trca, sasasa,  
bulusp, bovava,  
rada, rala, pees, nate,  
nana

Numero di  
specie protette: 5

**Bibliografia**

Bressi, N. (2001): Prima segnalazione di *Rana latastei* Boulenger, 1879 in ambiente carsico. Piantura, Cremona n° 13/2001, pp.233-235.

Scarpa, A., Blasich, D. (2005): Il lago vecchio e il lago di Doberdò. ed della Laguna, Monfalcone.

Blasich, D., Scarpa, A. (1994): I laghi carsici, flora e fauna, ENDAS - Calycanthus, Ronchi dei Legionari.

Cucchi, F., Furlani, S., Marinetti, E. (1999): Monitoraggio in continuo del livello del Lago di Doberdò. Atti e memorie della Commissione Grotte "E. Boegan", (37) pp. 143-153.

Comar, M. (1987): Quel piccolo drago biancastro. Il Territorio (20-21), pp 60-69.

Ostuni, V. (1994): Osservazioni sull'itiofauna del Lago di Doberdò. Sndi e Ricerche, Società di

Data	Rilevatori	Specie	Note	Dim	Prof
17/03/09	Fior, Fonda		2 punti di risorgenza di acqua molto vicini.		0,00




Funzionale ad una modulazione delle norme, con l'obiettivo di renderle più efficaci e meno "invasive"

Zone descritte quando possibile da confini fisici ben riconoscibili (strade, ferrovia)

**Zona A:** zona di maggior interesse per la macrofauna (orso, lupo, lince, sciacallo dorato) grazie alla continuità con il territorio sloveno e quindi dove deve essere preservata la continuità ecologica

**Zona B:** zona già parzialmente isolata da barriere fisiche (strade, autostrada), vocata per l'avifauna e per il recupero della landa, dove il ruolo dell'agricoltura nella conservazione degli ecosistemi è più rilevante

**Zona C:** zone umide e costiere (Lisert, Falesie di Duino) e zona dei laghi e paludi carsiche (GDE, groundwater dependent ecosystems) con caratteristiche peculiari



**I boschi di rilevanza faunistica:**

boschi maturi individuati in quanto particolarmente significativi per l'avifauna, ma vocati anche per chiroteri e per fauna invertebrata legata alle necromasse legnose

Boschi maturi (ostrio-querzeti)

Pinete mature





- La massima parte ha trovato totale **accoglimento**. Alcune sono state modificate o integrate per renderle compatibili con le norme vigenti.
- Una piccolissima parte è stata considerata **non pertinente** ai temi trattati dal piano. Quindi le misure sono state temporaneamente accantonate (es. Valorizzazione della toponomastica dei luoghi) oppure **accorpate in misure specifiche** (es. misure non strettamente ambientali, destinate alla competitività delle imprese agricole e forestali, sono state riportate nelle misure funzionali alla nuova programmazione PSR 2014-2020).
- Alcune misure di gestione attiva riguardavano **compiti istituzionali** ai quali la Regione deve dare riscontro su tutti i siti e quindi non erano specifiche della realtà locale.



## Le misure regolamentari







**34 Regolamentazioni (RE) di cui 8 sono **applicazione letterale delle MCSC****

- Divieto di transito fuoristrada
- Impianti fotovoltaici
- Mantenimento dei terrazzamenti
- Fanghi di depurazione
- Rifiuti
- Demanio idrico
- Divieto di introduzione di specie alloctone
- Ripristini



**11 misure sono **MCSC integrate****

- Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale
- Manutenzione reti energetiche
- Pesca sportiva
- Acquacoltura e pesca professionale
- Attività estrattive
- Conservazione delle zone umide
- Conservazione degli habitat costieri
- Conservazione delle brughiere xeriche europee
- Conservazione delle sorgenti pietrificanti
- Norme di tutela delle specie vegetali di interesse comunitario
- Norme di tutela di colonie riproduttive e dormitori di uccelli



## 15 sono **norme specifiche del piano del Carso** comunque coerenti con le MCSC



- Caccia
- Conservazione degli habitat rocciosi
- Conservazione delle grotte
- Foreste
- Conservazione della fauna di interesse comunitario
- Norme generali per l'agricoltura
- Recinzioni
- Estrazione di terra rossa dalle doline
- Conservazione della landa carsica e delle formazioni a ginepro su landa
- Conservazione dei prati da sfalcio
- Norme per la fruizione
- Riduzione dell'impatto delle infrastrutture energetiche
- Gestione delle acque di prima pioggia delle reti viarie
- Mitigazione impatto infrastrutture viarie sulla fauna
- Conservazione degli stagni, dei laghetti, degli abbeveratoi e delle cisterne




### **Espansione delle superfici agricole su bosaglia carsica**

- E' consentita in **zona A e C**, **previa verifica di significatività dell'incidenza**, su **habitat di bosaglia carsica** (BL18) e **pinete** (BC16), purchè non inclusi nell'elenco dei boschi di rilevanza faunistica;
- E' consentita in **zona B senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza** su **habitat di bosaglia carsica** (BL18) e **pinete** (BC16), purchè non inclusi nell'elenco dei boschi di rilevanza faunistica, in continuità ad aree già coltivate, fino al 30% della superficie già coltivata e comunque non superiore a 5000 mq. L'intervento di disboscamento deve essere effettuato in periodo invernale (1 ottobre – 1 marzo). L'intervento con localizzazione, quantificazione e tempistica va comunicato all'Ente gestore.
- E' inoltre consentita in **zona B senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza** su habitat D6, D7, D15 (**robinieti, ailanteti e verde privato**).
- In tutte le zone (A, B, C), per superfici superiori a **5000 mq** è necessario prevedere un **intervento compensativo**, consistente in un intervento di ripristino di una superficie almeno pari a quella dell'intervento di habitat di interesse comunitario tra i seguenti: 5130 – 6110 – 62A0 – 6510 – 8240 – 91E0 – 91F0 – 91L0 - 92A0 – 9340, con priorità per le aree in cui gli habitat siano stati classificati in funzione dello stato di conservazione e del rischio come BB - BC - CA - CB - CC – D.
- Ulteriori ampliamenti o nuovi **interventi eccedenti i parametri** e i criteri precedenti sono soggetti a **verifica di significatività dell'incidenza**.







### **Espansione delle superfici agricole su landa degradata con recupero**

- L'espansione delle superfici agricole non è consentita su habitat di interesse comunitario, fatto salvo quanto previsto per gli habitat 62A0 e 5130 (**landa e landa a ginepro**). Su tali habitat la riduzione di superficie è consentita una tantum fino al 5% del singolo poligono riferito alla carta habitat più aggiornata prodotta dalla Regione e comunque fino a un massimo di 1000 mq previa verifica di significatività dell'incidenza.
- Si può prescindere dai suddetti limiti dimensionali, previa verifica di significatività, qualora al poligono sia attribuito un codice di stato e conservazione e rischio CC (Basso stato di conservazione – alto rischio) oppure D (Indeterminabile).
- Ogni riduzione di superficie deve prevedere una compensazione su superficie almeno pari a quella dell'intervento con ripristino o miglioramento di habitat di interesse comunitario.
- Ulteriori ampliamenti o nuovi interventi eccedenti i parametri e i criteri precedenti sono soggetti a verifica di significatività.





### Miglioramenti fondiari con riporto di terra

- Nelle zone A e C non sono soggetti a valutazione di incidenza piccoli movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza edilizia di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili.
- Nella zona B non sono soggetti a valutazione di incidenza piccoli movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza edilizia di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili e in aree classificate con i codici habitat D2, D3, D4, D6, D7, D15.
- Non sono consentiti su habitat di interesse comunitario.
- I materiali utilizzati per gli interventi di ripristino devono avere caratteristiche pedologiche e litologiche analoghe a quelle dei terreni presenti nel sito interessato.



### Abbeveratoi

La realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua (max Ø 6 m) volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo è ammessa senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna, in modo che possano essere utilizzati anche dall'avifauna e purché non siano realizzati su habitat di importanza comunitaria.

### Irrigazione

I prelievi dai corsi d'acqua Timavo e Locavaz sono ammessi solo per l'irrigazione di soccorso.  
I prelievi a fini irrigui dal torrente Rosandra (per la porzione interno al sito) e dai laghi di Doberdò e Pietrarossa non sono ammessi.

### Allevamento brado dei suini

Non è ammesso su habitat di importanza comunitaria. Su altri habitat è sempre necessaria la verifica di significatività dell'incidenza.

### Livellamenti del terreno

Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non determinano modifiche della destinazione d'uso del fondo) che non costituiscono habitat di interesse comunitario. Livellamenti che eccedono i criteri precedenti sono soggetti a verifica di significatività dell'incidenza.



### Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi.

Sulle superfici a landa carsica non è consentito procedere a:

- riduzione di superficie;
- qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
- dissodamento, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- piantagione di specie arboree o arbustive;
- operazioni di irrigazione;
- concimazione.

Il pascolo è ammesso a rotazione purchè non vi sia danneggiamento del cotico erboso. In tal caso l'ente gestore può disporre restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o conduttore.

Negli interventi di decespugliamento della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, vanno mantenuti tutti gli esemplari di ginepro. Può essere autorizzata dall'Ente gestore la rimozione di esemplari di ginepro che risultino particolarmente compromessi sotto il profilo fitosanitario



### Recinzioni a tutela delle colture

Le recinzioni fisse a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo) sono ammesse senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza:

- nella zona A fino ad un'estensione di 0,5 ha
- nelle zone B e C fino ad un'estensione di 2 ha.
- Per superfici superiori è necessaria la procedura di verifica di significatività dell'incidenza.
- Nelle zone B e C per recinzioni temporanee a tutela di colture di pregio annuali, non è necessaria la procedura di verifica di significatività dell'incidenza qualora vengano prontamente rimosse alla fine del ciclo colturale.

### Recinzioni per il contenimento del bestiame

- la realizzazione di recinzioni per il contenimento del bestiame con l'impiego di conduttori elettrici (pastore elettrico) è ammessa senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza purché l'attività di pascolamento sia effettuata in rotazione, e la recinzione venga disattivata e i conduttori rimossi o appoggiati a terra quando il bestiame non sia presente;





### Altre recinzioni

- nelle zone B e C la realizzazione di recinzioni in legno o rete e di muretti a secco è ammessa senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza purché gli interventi non includano habitat di importanza comunitaria, siano realizzati senza l'uso di leganti e l'altezza complessiva sia inferiore a 1,00 m e siano garantiti, con eccezione dei muretti a secco, dei varchi (1 ogni 50 m circa) per il passaggio della fauna, di dimensioni idonee a garantire il passaggio di un animale di taglia simile alla lepre;
- nella zona A la realizzazione degli interventi sopra descritti è ammessa senza procedura di verifica di significatività dell'incidenza su superfici pari o inferiori a 5000mq.



### Estrazione di terra rossa dalle doline

- **E' vietato eliminare le doline**, anche tramite interrimento.
- Non è consentito alterare suoli e soprasuoli delle doline sul cui fondo siano presenti habitat di importanza comunitaria.
- Nelle doline caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6510 è possibile svolgere attività di pascolo (a rotazione e purché non sia danneggiato il cotico erboso) e lo sfalcio (max 2/anno con il rilascio di una fascia inerbita di almeno 1x5m da sfalciare ad anni alterni)



Per le altre doline:

- A) **l'escavazione, od il riporto, di terra è ammissibile previa verifica di significatività favorevole.** La verifica di significatività deve tener conto dei seguenti fattori:
- **accessibilità** della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali: non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata l'esistente
  - le operazioni di scavo, o riporto, devono essere effettuate nel **periodo autunno-invernale** (dal 1 ottobre al 1 marzo). In caso di eccezionali condizioni meteorologiche, solo qualora non sia rilevabile il rischio di disturbo a specie faunistiche di importanza comunitaria è possibile prevedere deroghe temporali che vanno comunque concordate con l'Ente gestore del sito.
  - entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un **ripristino** che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiorume proveniente da prati locali, nonché - dove le condizioni geomorfologiche lo consentano - la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino saranno indicate nella verifica di significatività.
- B) **è ammissibile praticare nuove attività agricole previa verifica di significatività,** prevedendo misure compensative (es. realizzazione di uno stagno, interventi di manutenzione e/o ripristino di habitat di importanza comunitaria, ecc);
- C) per gli **stagni** realizzati in dolina a conclusione dell'estrazione di terra è possibile ammettere il prelievo di acqua a fine agricolo purché non si scenda, a seguito del prelievo, sotto il livello minimo di acqua pari a 70 cm e venga applicato un filtro adeguato a prevenire la rimozione di macroinvertebrati e uova e larve di anfibi.



### Norme di tutela dei prati da sfalcio

- Divieto di conversione della superficie a prato ad altri usi.
- E' consentita la concimazione organica < 20 kg/ha di azoto, < 30 kg/ha di P2O5 (anidride fosforica), < 30 kg/ha di K2O (ossido di potassio) l'anno.
- Per una corretta gestione dell'habitat, si raccomanda lo sfalcio almeno una volta l'anno e massimo 2 volte l'anno con asporto della biomassa.
- L'ente gestore può in via eccezionale autorizzare deroghe ai divieti precedentemente esposti, ivi inclusa la riduzione di superficie, previa verifica di significatività. La riduzione di superficie può essere ammessa una tantum fino al 5% del singolo poligono riferito alla carta habitat prodotta dall'Ente gestore più aggiornata e comunque fino a un massimo di 1000 mq. Si può prescindere dai suddetti limiti dimensionali, previa verifica di significatività, qualora al poligono sia attribuito un codice di stato e conservazione e rischio CC oppure D.
- Ogni riduzione di superficie deve prevedere una compensazione su superficie almeno pari a quella dell'intervento, in siti diversi, con ripristino o miglioramento di habitat di interesse comunitario.
- L'ente gestore può altresì vietare lo sfalcio in determinate aree qualora si rilevi la presenza di attività riproduttive di specie di allegato I di Dir. Uccelli.



### **Norme di tutela degli stagni dei laghetti, degli abbeveratoi e delle cisterne**

- E' vietato manomettere, ridurre, interrare i seguenti elementi inventariati nel Catasto Acque del Carso: Pozze di torrente (TOR); Cisterna (CIS); Ghiacciaia (GHI); Lago o Laghetto (LAG); Sorgente (SOR); Sorgente pietrificante (SOP); Stagno (STA); Vaschetta di dissoluzione naturale (VDN); Vaschetta di dissoluzione adattata (VDA)
- Non sono ammissibili interventi di antropizzazione (anche agricola) in un raggio minimo di almeno 25 m dal bordo degli elementi tutelati.
- L'alterazione delle vasche artificiali è soggetta a procedura di verifica di significatività dell'incidenza ed è ammissibile previo accertamento che il sito non riveste un ruolo nella riproduzione di specie di anfibi o di altre specie di importanza comunitaria e/o regionale ai sensi della LR 9/2007.
- I seguenti divieti valgono per tutti gli elementi inventariati nel Catasto Acque del Carso:
  - divieto di introduzione di specie animali e vegetali alloctone;
  - divieto di introduzione di sostanze tossiche, nocive o comunque pericolose
  - divieto di introduzione di inerti e rifiuti
- Il divieto di captazione idrica per usi privati, anche agricoli nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 luglio seguenti divieti vige per tutti gli elementi inventariati nel Catasto Acque alla data dell'entrata in vigore del Piano, con l'eccezione delle Vasche artificiali (VAR) ove non sia mai stata accertata la riproduzione di specie anfibe.



### **Norme generali:**

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata (Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati di cui alla DGR 1464/2011 e s.m.i.)
- È vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat
- Conservazione degli alberi notevoli (anche al di fuori delle aree boscate) e delle vecchie siepi; sono alberi notevoli quelli con particolare valenza ambientale. La specifica valenza ambientale dell'albero va valutata sulla base del suo ruolo nella conservazione di specie faunistiche (uccelli, chiroterri, invertebrati)





**Per i boschi che costituiscono habitat di importanza comunitaria:**

- Divieto di alterazione/trasformazione dei boschi costituenti habitat di interesse comunitario e divieto di riduzione delle superfici degli stessi;
- Gli interventi selvicolturali, ammessi solo se finalizzati al miglioramento dell'habitat, devono essere sottoposti a verifica di significatività caso per caso.
- 91E0\*, 91F0, 92A0: divieto di interventi di ripulitura dei corsi d'acqua che determinano danneggiamento e/o distruzione dell'habitat.

**Per i boschi di rilevanza faunistica (vedi cartografia specifica)**

- Divieto di alterazione/trasformazione e divieto di riduzione delle superfici degli stessi;
- I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione.
- Nel bosco Porenta e Nobile (K) non è ammesso alcun intervento silvicolturale, ad eccezione del rinnovamento del faggio.
- Gli interventi selvicolturali, ammessi solo se finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici, devono essere sottoposti a verifica di significatività caso per caso.



**Nei boschi non costituenti habitat di importanza comunitaria e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica l'attività forestale è ammessa purchè sia garantito:**

- il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere, Robinia, Olmo e Carpino nero qualora morto in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine);
- il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroterti;
- il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento;
- l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone *Ailanthus* spp. e *Amorpha fruticosa*;
- il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate

L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 1° ottobre al 1° marzo per i cedui, dal 31 luglio al 1° marzo per le fustaie.

Nei pavimenti calcarei, in deroga alle norme previste dal regolamento forestale, è possibile ammettere il taglio a raso qualora finalizzato al ripristino dell'habitat;

Per gli impianti di pino nero: mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spazati, in boschi di latifoglie;

Per i cedui di leccio: mantenimento o introduzione del trattamento a sterzo al fine di garantire la disetaneità delle ceppaie;

Per quanto attiene la realizzazione di reti tecnologiche (metanodotti, elettrodotti, ecc.), la superficie boscata interessata dall'intervento non dovrà essere oggetto di nuova piantumazione, ma mantenuta libera dalla copertura arborea. A compensazione dell'impatto, potrà essere richiesto il mantenimento di una superficie aperta doppia di quella interessata direttamente dalla servitù.



### Disciplina della riduzione di superficie boscata

- per scopi agricoli: già vista

- per scopi non agricoli:

per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente in un intervento di ripristino o manutenzione straordinaria (con progetto specifico) di una superficie almeno doppia a quella dell'intervento di habitat di interesse comunitario tra i seguenti: 5130 – 6110 – 62A0 – 6510 – 8240 – 91E0 – 91F0 – 91L0 - 92A0 – 9340 - con priorità per le aree in cui gli habitat siano stati classificati in funzione dello stato di conservazione e del rischio come BB - BC - CA - CB - CC – D.



### Pesca professionale

- Divieto di esercitare la pesca con reti da traino draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi, incluse le tratte, è soggetto alla valutazione di incidenza
- Divieto di pesca del novellame ad esclusione della pesca per finalità di ripopolamento



### Acquacoltura

- Le aree destinate alla molluschicoltura e le relative aree in concessione non devono interessare aree con presenza di praterie di fanerogame o con banchi di *Pinna nobilis*
- la realizzazione e gestione di impianti di mitilicoltura devono impiegare tecniche compatibili con la tutela della biodiversità, che verranno valutate in sede di verifica di significatività di incidenza
- Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura di acqua dolce, fatti salvi quelli destinati a programmi di salvaguardia della fauna ittica autoctona
- Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi *Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* e *Cherax*
- Gli impianti esistenti, qualora ne rilevassero la necessità, devono mettere in atto sistemi ecologici di dissuasione per le specie ittiofaghe.



### Pesca sportiva

- Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d'acqua
- Nel Torrente Rosandra è sempre vietata l'introduzione di pesci vivi, ancorché di specie (o taxa) autoctoni.
- Divieto di svolgimento di gare di pesca, con l'eccezione del laghetto delle Mucille destinato allo scopo.
- Divieto di individuazione di nuovi tratti idonei alle gare di pesca
- Divieto di realizzare nuovi impianti di pesca sportiva collegati al reticolo idrografico esterno
- Fiume Timavo: a monte del punto di congiunzione dei tre bracci, divieto di transito con natanti a motore e divieto di pesca.





- L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da seguita.
- Divieto di caccia nella cassa di colmata del Lisert entro il perimetro del sito.
- Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.
- Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nelle zone individuate dalla cartografia allegata alla DGR 546/13 per quanto concerne il SIC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano.
- Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomachus pugnax) e moretta (Aythya fuligula).
- Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia l'appostamento o la zona utilizzati per la caccia selettiva.
- Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento di fruizione venatoria (art. 16 della LR 6/2008), gli appostamenti per la caccia selettiva al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria.
- Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione delle immissioni della specie fagiano autorizzate dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria.
- Le immissioni faunistiche ai fini del ripopolamento sono ammesse unicamente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 agosto.



### Foraggiamento:

- Il foraggiamento destinato al sostentamento e il foraggiamento dissuasivo sono vietati.
- Utilizzo del foraggiamento di richiamo a scopo venatorio nei pressi delle altane o dei punti di prelievo: Il foraggiamento di richiamo deve essere effettuato con l'utilizzo di dispenser unicamente con granella di mais e sale) nel periodo 1 aprile-15 gennaio. La distanza dei punti di foraggiamento non può essere inferiore a 100 m da centri abitati o strade carrozzabili. La distanza dei punti di foraggiamento non può essere inferiore a 200 m da colture in atto e dagli habitat di importanza comunitaria. Sono da privilegiare per il foraggiamento i siti esterni al SIC/ZPS qualora il perimetro della riserva sia solo parzialmente incluso nelle aree Natura 2000.
- Il transito motorizzato sulle strade interpoderali a servizio di beni agrosilvopastorali può essere consentito per il recupero dell'animale abbattuto con la caccia di selezione, per alcune altre pratiche connesse all'attività venatoria e per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico (ad esempio punti acqua).
- In caso di segnalazione di danni alle colture provocati dalla specie cinghiale, il conduttore del fondo danneggiato segnala la situazione alla Provincia competente per territorio.



**Nell'intero perimetro del sito:**

- Divieto di sorvolo a bassa quota (< 300 m) a scopo amatoriale, turistico e sportivo con velivoli a motore, alianti e aeromodelli
- Divieto di accendere fuochi;
- Divieto di pesca nelle acque dolci, con l'eccezione dello stagno delle Mucille destinato a tale attività e del fiume Timavo nella parte a valle del punto di confluenza dei tre rami di risorgiva;
- Divieto di lasciare vagare i cani in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono fatti salvi:
  - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame
  - i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio
  - le zone di addestramento e allenamento cani di cui alla Regolamentazione – Caccia
  - le prove cinofile autorizzate dall'Ente Gestore previa verifica di significatività dell'incidenza (periodi ammissibili: dal 1 settembre al 1 febbraio)
- Fiume Timavo: a monte del punto di congiunzione dei tre bracci, divieto di transito con natanti a motore e divieto di pesca.



**Nelle aree marine** incluse nel perimetro del sito:

- Divieto di pratica di: windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d'acqua, rimorchio a motore di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari) ad eccezione del passaggio negli appositi corridoi di lancio (Villaggio del Pescatore)
- Divieto di ancoraggio sulle praterie di fanerogame e sui banchi di Pinna nobilis, ove segnalate dall'Ente gestore
- Nelle aree marine incluse nel perimetro del sito, fatte salve eventuali diverse disposizioni del Regolamento della Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino, la navigazione a remi e a vela è consentita; la navigazione con natanti a motore è consentita con una velocità ridotta al minimo regime di giri e comunque a velocità non superiore a tre nodi e a distanza non inferiore a 150 m; tale limite di velocità, non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione svolgenti funzioni istituzionali
- Introduzione di norme per lo svolgimento delle attività nautiche da diporto:
  - regolamentazione delle prestazioni delle strutture di servizio a disposizione dei diportisti (es. sistemi per lo svuotamento delle sentine, aree per il rimessaggio, ecc.);
  - introduzione di un codice di autoregolamentazione che riguardi il trattamento dei rifiuti e delle acque di sentina, il rimessaggio, gli ormeggi e altre azioni potenzialmente impattanti;
  - disposizioni per la navigazione e l'ormeggio all'interno del sito.



### Norme di tutela delle grotte

#### Divieto di

- realizzare opere che rendano accessibili ad un vasto pubblico le grotte non sfruttate a livello turistico in cui siano presenti colonie di chiroterri o altra fauna di interesse comunitario;
- alterazione/trasformazione dell'habitat e divieto di riduzione delle superfici.
- ogni forma di fertilizzazione azotata nei pressi delle imboccature delle grotte entro un raggio di 50 metri
- illuminazione diretta sulle di colonie di chiroterri.
- accendere fuochi
- asportare e/o danneggiare gli speleotemi
- fare scritte e/o incisioni sulle pareti
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- danneggiare la flora e la fauna;
- uso del flash in foto ai chiroterri.

Nel caso in cui si intenda precludere l'accesso alle grotte, obbligo di utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroterri.



Sulla base di diversi gradi di sensibilità, le grotte vanno soggette a specifici livelli di tutela:

- a. grotte individuate come "palestre" per l'attività speleologica, nelle quali l'utilizzo è possibile tutto l'anno senza particolari limitazioni;
- b. grotte con una chiusura stagionale, a seconda delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche che le utilizzano;
- c. grotte di particolare valore naturalistico, ecologico, paesaggistico, archeologico, con un sistema di fruizione rigidamente controllato e a numero chiuso. Tali grotte sono accessibili unicamente per motivi di studio, monitoraggio e ricerca con autorizzazione dell'Ente gestore. Alla categoria C sono attribuite le grotte in cui sia accertata la riproduzione di Chiroterri.

La gestione avviene attraverso:

- la costituzione di un sistema unico di coordinamento da parte dell'Ente gestore;
- convenzioni con associazioni speleologiche, ambientaliste, enti scientifici, comunelle per la fruizione/gestione delle singole grotte ad accesso limitato (b e c).
- Le eventuali opere per controllare l'accesso saranno concordate con l'ente gestore per assicurarne la compatibilità con le esigenze della fauna (chiroterri).
- Le esercitazioni di soccorso speleologico potranno essere svolte comunque in qualsiasi grotta ritenuta idonea allo scopo, qualora non esistano grotte alternative valide, previa verifica di significatività dell'incidenza.

**Fino al completamento della classificazione delle cavità in relazione al loro valore faunistico come sopra definita, divieto di accesso dal 1 novembre al 31 marzo salvo deroghe da richiedere all'Ente gestore.**





### Conservazione degli habitat rocciosi

Per tutti gli habitat di questa categoria:

- Divieto di alterazione/trasformazione dell'habitat e divieto di riduzione delle superfici.
- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata (Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati di cui alla DGR 1464/2011 e s.m.i.)

#### 8130 (ghiaioni)

- Divieto di attraversare o percorrere i ghiaioni fuori dai sentieri segnalati e di asportare o comunque danneggiare la flora.

#### 8240 (pavimenti calcarei)

- In deroga alle norme previste dal regolamento forestale è possibile ammettere il taglio a raso qualora finalizzato al ripristino dell'habitat
- Nelle utilizzazioni forestali in habitat GM6 è ammesso il prelievo di esemplari di *Frangula rupestris* e *Prunus mahaleb*



#### 8210 (pareti rocciose)

- Regolamentazione dell'attività di arrampicata: l'Ente gestore provvede alla valutazione delle vie esistenti, individuando:
  - vie utilizzate per i corsi di arrampicata e vie più frequentate per le quali verrà mantenuta la fruizione senza limitazioni
  - vie interessate dalla presenza di specie nidificanti, o potenzialmente idonee alla riproduzione di specie ornitiche di allegato I della dir. 79/409/CEE: chiusura stagionale
  - vie interessate dalla presenza di flora endemica, da chiudere in maniera permanente
- Sulla base di queste valutazioni, potrà comunque essere prevista la chiusura di interi settori nei vari siti di arrampicata: ad esempio in Val Rosandra si propone di chiudere tutta l'area a destra della Via Grande, e di non ammettere l'arrampicata sulle pareti sul fiume. Inoltre è necessario mantenere comunque il divieto di arrampicata (e più in generale di accesso all'area compresa tra il sentiero Rilke e il mare) nella riserva delle Falesie di Duino.
- Nei settori chiusi, le vie che non rivestono interesse storico verranno destrutturate.
- L'attività di arrampicata è ammessa comunque unicamente lungo gli itinerari esistenti. Vigè il divieto di apertura di nuove vie senza apposita autorizzazione rilasciata dall'ente gestore, e la domanda di apertura nuove vie dovrà essere inoltrata tramite una associazione riconosciuta (CAI, ecc)
- E' vietato arrampicare nelle doline e nelle cave di pietra. I gruppi alpinistici e speleologici possono richiederne l'utilizzo all'Ente gestore per lo svolgimento di attività organizzate.

Per le Falesie di Duino divieto di:

- arrampicare sulle scogliere ed accedere alle falesie
- effettuare l'ancoraggio con natanti di qualsiasi tipo ad eccezione che nelle aree specificamente destinate allo scopo.



## La gestione attiva



Includono le vecchie schede IA (Interventi attivi a carico dell'ente gestore) e IN (Incentivi)

*(in grassetto le misure concordate nei tavoli partecipativi)*

- Attività militari (MDCC)
- **Protocollo di gestione dei corsi d'acqua e dei Laghi e paludi carsiche**
- Gestione delle foreste (MDCC)
- **Eradicazione delle specie animali alloctone e controllo di specie animali problematiche e/o dannose**
- **Eradicazione delle specie vegetali alloctone**
- **Riorganizzazione della rete sentieristica**
- **Marketing territoriale e valorizzazione dei prodotti locali**
- **Attivazione di misure contrattuali per ampliare o mantenere le superfici a landa carsica**
- **Adeguamento della rete stradale locale alle esigenze di tutela**
- **Linee guida per il recupero di manufatti di valore storico e culturale**
- **Promozione della tutela in aree esterne al sito Natura 2000**
- **Realizzazioni a salvaguardia della biodiversità nella zona costiera**
- Interventi di bonifica delle grotte dai rifiuti
- **Gestione colonie feline**
- Realizzazione Libro-inventario delle aree a landa da seme
- Interventi di coordinamento con ASS e altri enti per le campagne di derattizzazione e lotta alle zanzare
- Gestione dei punti di alimentazione per rapaci necrofagi
- **Supporto ad associazioni per specifiche azioni di promozione e tutela**
- **Completamento delle reti fognarie**



Includono le vecchie schede IA (Interventi attivi a carico dell'ente gestore) e IN (Incentivi)  
*(in grassetto le misure concordate nei tavoli partecipativi)*

Le seguenti misure comporteranno un incentivo nella prossima programmazione comunitaria:

- **Ripristino della landa carsica e dei prati da sfalcio**
- **Manutenzione e ripristino dei pavimenti calcarei**
- **Interventi di ripristino di stagni abbandonati, realizzazione di nuovi stagni e manutenzione di quelli esistenti**
- **Ripristino e mantenimento dei prati da sfalcio**
- **Mantenimento del pascolo su landa carsica**
- **Fasce tampone per le aree ad agricoltura intensiva**
- **Incentivi per la manutenzione straordinaria di muretti divisorii a secco e muri di sostegno a terrazzamenti**
- **Prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti**



*Grazie per l'attenzione!  
Hvala za pozornost!*

